



Comune di Mandatoriccio
(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. /14 ottobre 2021

A tutto il personale

SEDE

e, p.c.:

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e DPCM 12 ottobre 2021 - Istruzioni per il controllo del personale comunale.

Per effetto dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e del DPCM 12 ottobre 2021 da venerdì 15 ottobre 2021 e fino a venerdì 31 dicembre 2021 è esteso a tutto il personale che presta servizio per il Comune l'obbligo del certificato verde, così come definita dall'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 17 giugno 2021, n. 87.

L'obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni. Sono esonerati dall'obbligo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il possesso del Green Pass non è oggetto di autocertificazione.

I controlli circa il rispetto delle prescrizioni saranno a cura dei responsabili di servizi, quali funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, preferibilmente all'accesso oppure a campione, in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con criterio di rotazione. Inoltre, i responsabili dei servizi potranno individuare, con atto formale, il personale preposto al controllo, il quale vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il personale preposto al controllo dovrà richiedere al momento dell'accesso all'edificio di esibire la Certificazione in formato digitale o in formato cartaceo unitamente ad un documento d'identità a tutto il personale dipendente, inclusi i componenti della giunta e del consiglio, i visitatori, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che

recapitano all' interno degli uffici posta d' ufficio o privata. Gli unici esonerati dal mostrare il green pass negli uffici comunale saranno gli utenti.

Ai lavoratori sprovvisti di certificato verde dal 15 ottobre 2021 sarà sospeso il diritto a ricevere qualsiasi retribuzione, compenso o emolumento. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l' assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Gli operatori non devono acquisirne copia della Certificazione, né del documento d'identità dell'utente.

La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Con i controlli automatizzati, o in caso di malfunzionamento dei sistemi, attraverso l'applicativo VerificaC19 è possibile leggere il QR code e verificare l'autenticità e la validità della Certificazione sia di quelle rilasciate in Italia che negli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della Certificazione Verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. L'App "VerificaC19" legge il QR Code presente sul certificato, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App "VerificaC19" mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza un segno di spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
- in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una "X" rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione.

Il personale preposto al controllo può consentire l'accesso all'edificio solo ed esclusivamente ai lavoratori per i quali sia stata verificata la validità della Certificazione Verde COVID-19.

Va sottolineato che è un preciso «dovere» dei lavoratori ottemperare al nuovo obbligo. Il decreto-legge prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro (responsabili di servizi) che non effettuano i controlli, mentre per i dipendenti pubblici e autonomi presenti nei luoghi di lavoro e privi del certificato verde è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il responsabile del servizio interessato ha l'obbligo di effettuare la segnalazione alla Prefettura di Cosenza ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Si raccomanda di osservare puntualmente le indicazioni di cui sopra.

Il Segretario Generale
F.to La Pegna

